



Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Roma, 05 novembre 2008

OGGETTO: Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Aliquota IVA applicabile alle cessioni del prodotto "ALFA" - fruttosio cristallino - articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972

Quesito

La Società chiede quale sia il corretto trattamento tributario da applicare, ai fini Iva, alle cessioni del prodotto "ALFA" – fruttosio cristallino.

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

Al riguardo, l'istante ritiene che al prodotto in oggetto si rende applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 60) della Tabella A, Parte Terza, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.

Parere della Direzione

Si eccepisce in via preliminare l'inammissibilità dell'istanza, in quanto la stessa non attiene a problematiche concernenti il corretto inquadramento di disposizioni di carattere tributario la cui interpretazione sia caratterizzata da "obiettive condizioni di incertezza" (così come richiesto dall'articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). L'oggetto dell'istanza è, infatti, costituito dall'individuazione dell'aliquota IVA in concreto applicabile alle cessioni del prodotto in esame, postulando la necessità di accertamenti tecnici sulla complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica del prodotto da prendere in considerazione.

Si provvede, quindi, a fornire una risposta nell'ambito della generale attività di consulenza giuridica secondo le modalità illustrate nella circolare n. 99/E del 18 maggio 2000 che non produce gli effetti tipici delle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Gli accertamenti tecnici sono stati richiesti all'Agenzia delle dogane che, con nota n. 5501 del 5 agosto 2008, ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del prodotto in questione.

In particolare la predetta Agenzia sulla base dei risultati ottenuti dai test di laboratorio svolti, ha rilevato che il prodotto in oggetto *"possiede le caratteristiche del fruttosio chimicamente puro da classificare alla VD 1702.5000. Il suddetto codice NC 1702.5000 corrisponde alla voce 1702.260 della Tariffa Doganale in vigore al 31.12.87, riconducibile alla Tabella A parte III°, punto n. 60 allegata al D.P.R. n. 633 del 1972"*.

In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente fa presente che alla commercializzazione del prodotto sopra indicato si rende applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.